

1842
BRUGNONE, A.
1992

Direttore: GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI.

Consiglio direttivo: LUIGI BESCHI, FRANCESCO DE MARTINO, SERGIO DONADONI,
FRANCESCO GABRIELLI, EUGENIO GARIN, MARCELLO GIGANTE, ALBERTO GRILLI,
MARIO ATTILIO LEVI, GIANFRANCO MADDOLI, FAUSTO ZEVI.

Redazione: PIA DE FIDIO, RAFFAELLA PIEROBON, MARISA TORTORELLI GHIDINI.

BRUGNONE, A

LE LEGGI SUNTUARIE DI SIRACUSA

Le leggi suntuarie in vigore a Siracusa, nella tradizione in nostro possesso, non sono legate, in modo evidente, ad una precisa realtà storica, tuttavia un più attento esame di questa tradizione potrebbe farci intravedere la situazione in cui erano maturate.

La legge che colpisce il lusso delle donne è riportata da Ateneo nel XII libro dei *Deipnosophistae*,¹ in un contesto in cui sono ricordati vari esempi di *tryphé* che si riferiscono prevalentemente a popolazioni indigene e a colonie greche del Mediterraneo occidentale del VI-V sec. a.C.²

Fonte di Ateneo è, per essa, Filarco, lo storico tragico, criticato da Polibio,³ che fu un grande ammiratore del *kosmos* di Licurgo e dell'opera riformatrice di Cleomene III.⁴

La testimonianza di Filarco è citata alla lettera per la parte relativa alla *tryphé* dei Sibariti che comincia (*Συβαρίται, φησὶν, ἑξοικεῖαντες εἰς τρυφήν...*) col ricordo di una legge secondo cui le

¹ Athen. XII 521 B-C = Phylarch., FGH II A 81 F 45.

² Athen. XII 517 D-523 E; 528 D-E. Cf. G. NENCI, *Tryphé e colonizzazione*, in *Forme di contatto e processi di trasformazione nelle società antiche. Atti del Convegno di Cortona* (24-30 maggio 1981; Pisa-Roma, 1983), p. 1028 ss.

³ Polyb. II 56-65.

⁴ Su Filarco v. T.W. AFRICA, *Phylarchus and the Spartan Revolution* (Berkeley and Los Angeles, 1961), in part. pp. 1-13; S. MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*, II 1 (Roma-Bari, 1966), pp. 125 ss., 177; G. MARASCO, *Filarco e la religione*, in *Φίλαρχος ἔργον*, Misc. Manni (Roma, 1980), pp. 1389-1402; P. PÉDECH, *Trois historiens méconnus: Théopompe, Duris, Phylarque* (1989).

BRUGNONE Antonietta, *Le leggi suntuarie di Siracusa*: PP XLVII 1992 5-24. |
La loi syracusaine contre l'étalage de la richesse est évoquée par Athénée 12, 521 B-C, qui cite Phylarque (= FGrHist 81 F 45); les sanctions prévues étaient uniquement de nature morale. Ce règlement présente des analogies avec une loi attribuée à Zaleucos de Locres et citée par Diodore 12, 21. D'autre part, les objets dont le législateur syracusain interdisait l'usage se retrouvent dans les exemples de τρυφή mentionnés à plusieurs reprises par Athénée à propos de cités grecques et indigènes de la Grande Grèce. Il s'agit de produits importés des cités ioniennes d'Asie Mineure à la fin du VI^e et au tout début du V^e s., qui constituaient, aux yeux de l'élite aristocratique au pouvoir, une menace pour l'équilibre social et politique. La deuxième loi sur le luxe est celle qui concerne les funérailles. Elle est évoquée par Diodore 11, 38 et date comme la première de la période où les gamoroi régèrent à Syracuse. |12369

loro donne dovevano essere invitate alle feste pubbliche un anno prima della data fissata, in modo da poter disporre del tempo necessario per la preparazione delle vesti e degli altri ornamenti da esibire in tali occasioni.

Seguono alcune considerazioni sulla ricerca di cibi sempre più elaborati da parte dei Sibariti e sulla mancanza di una tassazione sui generi di lusso, sia nel campo dell'alimentazione, sia in quello del vestiario.

La testimonianza si conclude con l'immagine di *Hera* che vomita bile al centro dell'*agorà* e fa sgorgare una fontana di sangue nel suo tempio. Il gesto di estrema arroganza che aveva provocato la collera della dea e aveva segnato l'inizio della rovina di Sibari era stato l'assassinio degli ambasciatori di Crotone i cui corpi, gettati fuori delle mura, erano stati abbandonati alle bestie feroci.⁵

La legge sibarita,⁶ secondo quanto scrive Ateneo, era preceduta, nel testo di Filarco, dalla menzione di una legge siracusana di segno opposto: *παρὰ Συρακοσίοις νόμος ἦν τὰς γυναῖκας μὴ κοσμεῖσθαι χρυσῶι μηδ' ἀνθινὰ φορεῖν μηδ' ἐσθῆτας ἔχειν πορφύρας ἐχούσας παρυφάς, ἐὰν μὴ τις αὐτῶν συγκωρῇ ἐταῖρα εἶναι κοινή, καὶ ὅτι ἄλλος ἦν νόμος τὸν ἄνδρα μὴ καλλωπιέσθαι μηδ' ἐσθῆτι περιέρχωι χρῆσθαι καὶ διαλλαττούσῃ, ἐὰν μὴ ὁμολογῇ μοιχεύειν ἢ κίναιδος εἶναι, καὶ τὴν ἐλευθέραν μὴ ἐκπορεύεσθαι ἡλίου*

⁵ Questo brano è una delle più significative digressioni dal racconto degli avvenimenti compresi tra il 272 ed il 219 a.C. che costituiscono il tema principale dell'opera. L'idea della *tryphé* e della *hybris* come cause della rovina dei popoli che aveva avuto già grande spazio nella storiografia del IV s.a.C. (cf. A. PASSERINI, *La tryphé nella storiografia ellenistica*, in «SIFC», n.s. XI, 1934, pp. 35-56; U. COZZOLI, *La tryphé nella interpretazione delle crisi politiche, in Tra Atene e Roma. Temi antichi e ideologie moderne*, Roma, 1980, pp. 133-145; G. BONAMENTE, *Criteri moralistici nella storiografia del IV secolo a.C.*, ibid., pp. 147-154) è una delle idee guida di questo storico che agli austeri costumi di Cleomene III (FGH II A 81 F 44) contrapponeva il lusso e l'arroganza dei Sibariti (F 45) e dei Colofonii (F 66) e alla virtù delle donne spartane la sfrenatezza di tante donne vanitose e superficiali (FF 21, 45, 70. Cf. U. COZZOLI, art. cit., p. 142 ss.).

⁶ A questa legge accenna anche Plutarco (*sep. sap. conv.* 2, 147 E).

δεδυκότος, ἐὰν μὴ μοιχευθῇσόμενῃν ἐκωλύετο δὲ καὶ ἡμέρας ἐξίέναι ἀνευ τῶν γυναικονόμων ἀκολουθούσης αὐτῇ μιᾶς θεραπαινίδος.

Alle donne siracusane, secondo questa legge, era vietato adornarsi con gioielli, indossare mantelli a fiori, vesti con bande di porpora, a meno che non confessassero di essere delle pubbliche etere. Analogamente agli uomini era vietato abbellirsi e indossare vesti eccessivamente elaborate e originali a meno che non confessassero di essere adulteri o effeminati. Alle donne libere era vietato inoltre uscire di casa dopo il tramonto del sole, a meno che non volessero commettere adulterio, e, anche di giorno, senza il permesso dei gineconomi e, ove ci fosse questo permesso, dovevano essere accompagnate da una sola schiava.

La testimonianza nel suo complesso appare dunque imperniata sul duplice contrasto Siracusa-Sibari, Sibari-Crotone.

Questo contrasto si rivela di particolare interesse, sia in relazione alla formazione della tradizione confluita in Filarco, sia in relazione alla cronologia della legge siracusana di cui sembra fornire un primo *terminus ante quem*.

La tradizione del contrasto tra Crotone, modello di temperanza, e Sibari, diventata il simbolo della *tryphé* dei Greci d'Occidente, si sarebbe formata verosimilmente nell'ambiente pitagorico della Magna Grecia, in anni non lontani dalla guerra tra queste due città.⁷

Il tentativo di inserire in questa tradizione Siracusa e di accostarla a Crotone nell'avversione per la *tryphé* dei Sibariti potrebbe invece risalire ad Antioco cui si deve la notizia dell'aiuto offerto a Miscello che era sul punto di fondare Crotone, da parte di Archia, l'ecista eraclide di Siracusa.⁸

⁷ C. TALAMO, *Pitagora e la tryphé*, in «RIFC», 115, 1987, pp. 385-404 e in part. 404. V. pure G. NENCI, art. cit., p. 1028.

⁸ Antioch., FGH III B 555 F 10 = Strab. VI 262. Cf. G. DE SANCTIS, *Ricerche sulla storiografia siceliota* (Palermo, 1958), p. 13 ss.; M.T. MANNI PIRAINO, in «Kokalos», III, 1957, pp. 123-128; V. MERANTE, in «Klearchos», 29-32, 1966, pp. 105-119; M. NAFISSI, in *Magna Grecia. Il Mediterraneo, le metropoli e la fondazione delle colonie* (Milano, 1985), p. 200. Il sincronismo Crotone-Siracusa si trova ripetuto in Strab. VI 259; 269 su cui v. A. MELE,

Passiamo ora al contenuto della legge. A differenza di quelle valide solo nelle cerimonie culturali o funebri,⁹ la legge siracusana mira a contrastare l'esibizione di vesti e gioielli di particolare pregio, senza alcuna discriminazione di circostanze.

Alla stessa esigenza rispondevano una legge di Massalia,¹⁰ la legge locrese, attribuita a Zaleuco, su cui ritorneremo,¹¹ e le leggi dell'Atene soloniana che limitavano a tre le vesti che potevano essere concesse in dote o portate in pubblico.¹²

Ad analoghe restrizioni, imposte da tiranni o da nomoteti a Mitilene, Colofone ed Efeso, sembrano alludere alcuni frammenti di Saffo,¹³ Senofane¹⁴ e Polemone d'Ilio.¹⁵

Tra le leggi che non attengono alla sfera religiosa o funebre è stata ricordata dalla Mills¹⁶ anche quella attribuita a Niso, leggendario re di Megara che, alla morte della moglie, avrebbe imposto a tutte le donne della *polis* la veste che questa era solita indossare,¹⁷ ma in essa il tentativo di controllo

Crotone e la sua storia, in *Atti del XXIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia* (Taranto, 1983; ed. 1984), pp. 17-21. Nel lungo *excursus* di Ateneo su città e popoli dediti alla *truphè* la patria di Antioco è peraltro la sola colonia greca di cui si dice che aveva adottato una normativa antisuntuaria (G. NENCI, in «ASNP», s. III, VI, 1976, p. 727 s.).

⁹ Su queste leggi v. H. MILLS, *Greek Clothing Regulations: Sacred and Profane*, in «ZPE», 55, 1984, pp. 255-265; PH. CULHAM, *Again, what meaning lies in colour?*, in «ZPE», 64, 1986, p. 235 ss.

¹⁰ Strab. IV 81.

¹¹ Diod. XII 21; *Suid.*, s.v. Ζάλευκος.

¹² Plut. *Sol.* 20,6; 21,5. Sulla legge soloniana relativa alla dote v. L. PICCIRILLI, in *Scritti storico-epigrafici in memoria di M. Zambelli* (Macerata, 1978), pp. 321-324.

¹³ Sappho fr. 98 VOIGT. Cf. S. MAZZARINO, *Fra Oriente e Occidente* (Milano, 1989, rist. dell'ed. Firenze 1947), pp. 167-243 (in part. 187, 207 s., 228), 270.

¹⁴ Xenoph. fr. 3 GENTILI-PRATO. Cf. S. MAZZARINO, op. cit., in part. pp. 186 ss. 208, 228, 235 s.

¹⁵ Polem., FHG III, p. 147, 96. Cf. S. MAZZARINO, op. cit., pp. 207 s., 210 s.

¹⁶ H. MILLS, art. cit., p. 261 ss.

¹⁷ Plut. *qu. gr.* 16, 295 A-B.

dell'abbigliamento femminile appare mediato dal desiderio di rendere omaggio alla memoria della defunta.¹⁸

Un'altra particolarità della legislazione siracusana è la mancanza di discriminazioni di sesso, sia in relazione al divieto di ostentazione dell'abbigliamento lussuoso,¹⁹ sia in relazione alla punizione minacciata ai trasgressori che sembra avere carattere esclusivamente morale.²⁰

Questo carattere morale della punizione potrebbe dipendere dall'atteggiamento moralistico del legislatore nei confronti dell'ostentazione suntuaria. Si ignorano le implicazioni socio-economiche delle vesti lussuose e stravaganti che sono viste unicamente come strumenti di seduzione cui possono far ricorso entrambi i sessi.

Gli abiti a colori vivaci ed i gioielli vistosi, secondo una disposizione mentale ampiamente documentata anche dalle fonti antiche,²¹ sono simboli negativi della condizione femminile, ma

¹⁸ C'è qualche analogia tra questo episodio e quello relativo a Periandro, il tiranno di Corinto che, invitate le donne della città ad una festa in onore di *Hera*, le spogliò delle vesti e degli ornamenti che furono bruciati per placare il fantasma della moglie defunta (Herod. V 92).

¹⁹ Per le altre norme sull'abbigliamento valide per i due sessi, v. H. MILLS, art. cit., p. 258.

²⁰ Secondo un'ipotesi della Mills (art. cit., p. 264), al timore della cattiva reputazione poteva associarsi la minaccia dell'esclusione dalle cerimonie culturali o la perdita dei diritti civili. Per l'ipotesi di una equiparazione delle siracusane e delle locresi infedeli alle prostitute v. H. HERTER, *Il mondo delle cortigiane e delle prostitute*, in *Le donne in Grecia*, a cura di G. ARRIGONI (Bari-Roma, 1985), p. 367. Su onore e vergogna nella morale greca v. K.J. DOVER, *Greek Popular Morality in the Time of Plato and Aristotle* (Oxford, 1974), pp. 226-242.

²¹ H. HERTER, art. cit., pp. 370-373. Resta controversa l'esistenza di norme che imponevano alle etere l'uso degli *ἐνθινα*. L'espressione νόμος Ἀθηνῶν, τὰς ἐταίρας ἐνθινα φορεῖν, tramandata dagli eruditi bizantini (Phot., *Lex.* I p. 220 NABER; *Suid.* s.v. ἐταρῶν ἐνθινῶν) potrebbe alludere ad un costume più che ad una legge (H. HERTER, art. cit., p. 372, e n. 120 a p. 390), ma un'analogia imposizione è riportata dalla Suida tra i *nomoi* di Zaleuco (*Suid.* s.v. Ζάλευκος). Un passo di Clemente Alessandrino (*Paedag.* II 10, 105,2) ci informa che nell'antica Sparta soltanto alle etere era consentito indossare vesti a fiori e gioielli. Per quanto riguarda i gioielli sappiamo che le etere più eleganti erano solite portarne dei più vistosi, ma è documentata pure

hanno pure il potere di rendere, oltre che intemperanti, effeminati gli uomini che li indossano.²² E l'effeminatezza sembra sottintendere la perdita del valore militare, come è detto, ad esempio, dallo stesso Ateneo a proposito del lusso delle vesti di Iberi e Massalioti.²³

Il divieto di uscire dopo il tramonto del sole e, di giorno, senza il permesso dei gineconomi, è confrontabile con le norme che regolavano la libertà di movimento delle donne, attestate anche queste, come quelle sul vestiario, a partire dall'età arcaica.²⁴

La legge soloniana, già ricordata, che proibiva alle donne di uscire indossando più di tre *himatia*, vietava ad esse anche i viaggi notturni, ad esclusione di quelli su carri preceduti da lumi.²⁵

La magistratura dei gineconomi è attestata dalle fonti letterarie ed epigrafiche solo a partire dal IV s. a.C.,²⁶ tuttavia non appare inverosimile che la sua istituzione sia da attribuire ai legislatori arcaici che, come abbiamo ricordato, furono autori di altre norme inibitorie del lusso e dell'intemperanza delle donne.²⁷

una legge che ne imponeva la confisca (Hermog. *περί στασίων* 12, 16-20, p. 91 RABE. Cf. H. HERTER, art. cit., p. 373 e n. 123 a p. 390; H. MILLS, art. cit., p. 264).

²² Cf. G. NENCI, art. cit., p. 1025.

²³ Athen. XII 523 C-D. Sulla connessione tra *habrosyne* e mondo femminile v. M. LOMBARDO, *Habrosyne e habra nel mondo greco arcaico*, in *Forme di contatto e processi di trasformazione nelle società antiche*, cit., pp. 1077-1103 e in part. pp. 1085 ss., 1088, 1098 ss. Sul sospetto di codardia e sulla derisione che potevano accompagnare chi mostrasse un'aria effeminata v. K.J. DOVER, in «*Arethusa*», 6, 1973 p. 71.

²⁴ Sulla segregazione delle donne nell'Atene classica v. S.B. POMEROY, *Goddesses, Whores, Wives and Slaves* (New York, 1975), pp. 90-94. Sulla maggiore libertà delle donne anziane v. J.N. BRENNER, *La donna anziana: libertà e indipendenza*, in *Le donne in Grecia*, a cura di G. ARRIGONI, pp. 275-298.

²⁵ Plut., *Sol.* 21,5.

²⁶ Cf. C. WEHRLI, *Les gynéconomes*, in «*Museum Helveticum*», XIX, 1962, pp. 33-38; M. BONAMENTE, *Leggi suntuarie e loro motivazioni*, in *Tra Atene e Roma*, cit., p. 89 s.; U. COZZOLI, art. cit., p. 140 s.

²⁷ V. pure Plut., *Sol.* 21,4-7.

Il carattere aristocratico di questa magistratura è stato sottolineato del resto da Aristotele per il quale non può trattarsi né di un'istituzione democratica, perché non si potrebbe proibire alle mogli dei poveri di uscire di casa, né di un'istituzione oligarchica perché le mogli degli oligarchi sono dedite al lusso.²⁸

La legge siracusana è riportata anche da Eustazio²⁹ tra le spiegazioni degli epiteti χρυσή ed ἑταῖρα, quali, ad esempio, il compiacimento di Afrodite per le etere χρυσαγωγοί e la costruzione ad Atene del tempio di Afrodite *Pandemos* con i proventi degli οἰκήματα costruiti da Solone:³⁰ Συρακουσίοις δέ, φασιν, ὕστερον νόμος ἦν τὰς γυναῖκας μὴ κοσμεῖσθαι χρυσῷ μὴδ' ἄνθινά φορεῖν μὴδ' ἐσθῆτας πορφύρας ἐχούσας παρυφάς, εἰ μὴ τις αὐτῶν συγχωροίη ἑταῖρα εἶναι κοινὴ καὶ οὕτω οἰκεία τῇ χρυσῇ Ἀφροδίτῃ καὶ ἑταίρᾳ, καὶ τὸν ἄνδρα δέ φασιν μὴ καλλωπίζεσθαι, εἰ μὴ ὁμοιοῦν μοιχεύειν ἢ κίναϊδος εἶναι. ἀλλὰ τοῦτο μὲν Συρακουσίων ἔθος.

Eustazio tralascia le restrizioni alla libertà di movimento delle donne libere. Per il resto la sua formulazione della legge non presenta differenze significative rispetto a quella di Ateneo, se si esclude l'espressione καὶ οὕτω οἰκεία τῇ χρυσῇ Ἀφροδίτῃ καὶ ἑταίρᾳ che presupporrebbe l'esistenza anche a Siracusa di uno stretto rapporto tra prostituzione e culto di Afrodite, se non di una forma di prostituzione sacra, non altrimenti attestata.

L'omissione di questa espressione potrebbe dipendere sia da Ateneo che, per la legge siracusana, riassume la sua fonte, sia dallo stesso Filarco. I legami culturali della prostituzione erano infatti irrilevanti in relazione all'opposizione tra la sfrenatezza dei Sibariti e la sobrietà, forse solo auspicata, dei Siracusani che entrambi gli autori volevano sottolineare.

La presenza a Siracusa di una forma di prostituzione sacra sembra trovare un contesto appropriato nei saldi rapporti di so-

²⁸ Arist., *Pol.* IV 1300 a 4-8; VI 1322 b 38-1323 a 6.

²⁹ Eust., in *Il.* IV 1185, 40 ss.

³⁰ Questa notizia è riportata anche da Ateneo (XIII 569 D) che cita come sue fonti Nicandro di Colofone e Polemone.

lidarietà e di scambio che la unirono alla madrepatria dove tale pratica è ampiamente documentata.³¹

Agli intensi scambi con la città dell'istmo si fa risalire del resto, per alcuni aspetti, anche lo sviluppo di un'analoga forma di ierodulia a Locri Epizefirii, la città della costa calabra con cui Siracusa mantenne a lungo stretti rapporti, scalo privilegiato sulla rotta corinzia verso la Sicilia.³²

Proprio in riferimento all'istituzione locrese il Musti ha sostenuto che, se il fondamento storico della prostituzione sacra va ricercato nelle strutture economiche agrarie del mondo orientale, caratterizzate dalla presenza di forme di dipendenza, l'accento agli stranieri che portano denaro, contenuto nel racconto erodoteo³³ sulla prostituzione babilonese, farebbe pensare che questa istituzione che si configura come una forma particolare di asservimento, sia diventata uno dei modi in cui le strutture economiche agrarie dell'Asia si aprono a forme più mobili di economia.

Con ciò si spiegherebbe l'affermazione di questa pratica in località che, come Corinto, pur avendo una struttura economica essenzialmente agraria, si sono aperte ad intense frequentazioni commerciali o che, come Locri, legata peraltro a Corinto da intensi scambi, hanno mantenuto una di quelle forme di asservimento delle popolazioni rurali che sono caratteristiche del mondo dorico.³⁴

Siracusa ha una struttura economica che la rende adatta all'accoglimento di questa pratica: la sua economia essenzialmen-

³¹ Pind. fr. 122 SNELL; Strab. VIII 378; XII 559; Alciphron. III 60; Plut., *erot.* 21, 767 F; *de Herod. mal.* 871 A; *Schol. Pind. Ol.* XIII 32: Athen. XIII 573 C-E.

³² D. MUSTI, *Problemi della storia di Locri Epizefirii*, in *Atti del XVI Convegno di studi sulla Magna Grecia* (Taranto, 1976; ed. 1977), pp. 48, 50 s.

³³ Herod. I 199.

³⁴ D. MUSTI, art. cit., pp. 65-71. Sulla prostituzione locrese v. pure M. TORELLI, *I culti di Locri*, in *Atti del XVI Convegno di studi sulla Magna Grecia*, pp. 147-184; Id., *Considerazioni sugli aspetti religiosi e culturali*, in *Le Tavole di Locri*, a cura di A. DE FRANCISCIS (Napoli, 1979), pp. 91-111; Id., *I culti*, in *Storia della Calabria antica*, I, a cura di S. SETTIS (Roma-Reggio Calabria, 1987), pp. 599-607.

te agraria che è caratterizzata sul piano sociale dall'asservimento degli indigeni, i cilliri, si è aperta, come quella della madrepatria a forme di sviluppo commerciale.

La legge siracusana contro l'ostentazione delle vesti lussuose presenta molte analogie con una legge attribuita a Zaleuco di Locri.

Di questa legge Diodoro sottolinea il carattere morale a fronte del carattere pecuniario delle ammende previste, negli stessi casi, da altri legislatori. Nella formulazione diodorea la legge locrese comprende anche le restrizioni alla libertà di movimento delle donne libere che, come abbiamo visto, erano state tralasciate da Eustazio: γυναικὶ ἐλευθέρῃ μὴ πλείω ἀκολουθεῖν μιᾶς θεραπαινίδος, ἐὰν μὴ μεθύῃ, μηδὲ ἐξίέναι νυκτὸς ἐκ τῆς πόλεως εἰ μὴ μοιχευομένην, μηδὲ περιτίθεσθαι χρυσία μηδὲ ἐσθῆτα παρυφασμένην, ἐὰν μὴ ἐταῖρα ᾗ, μηδὲ τὸν ἄνδρα φορεῖν δακτύλιον ὑπόχρυσον μηδὲ ἱμάτιον ἱσομλήσιον, ἐὰν μὴ ἐταιρεύηται ἢ μοιχεύηται.³⁵

Diodoro aggiunge che il legislatore, con le vergognose eccezioni delle pene, aveva facilmente distolto i cittadini dal lusso dannoso e dalla sfrenatezza dei comportamenti: nessuno, infatti, voleva rendersi ridicolo, ammettendo la sua turpe sfrenatezza.

L'obbligo, imposto alla donna libera, di farsi accompagnare da non più di una schiava, a meno che non fosse ubriaca, trova riscontro, oltre che nelle norme già ricordate, sulla libertà di movimento delle donne libere, nelle disposizioni contro il consumo del vino, in generale³⁶ o da parte

³⁵ Diod., XII 21. Sul problema dell'autenticità delle leggi che Diodoro attribuisce a Zaleuco v. D. MUSTI, art. cit., p. 72 ss. Sulle fonti di Diodoro per i capitoli sul locrese v. G. DE SENSI SESTITO, *La storia italiana in Diodoro. Considerazioni sulle fonti per i libri VII-XII*, in «Critica storica», 1988, p. 415 ss. e ivi bibl. prec. Sulla codificazione delle leggi in Magna Grecia v. da ultimo G. PUGLIESE CARRATELLI, in *Magna Grecia. Lo sviluppo politico, sociale ed economico* (Milano, 1987), pp. 99-102; G. CAMASSA, in *Storia della Calabria antica*, I, pp. 615-656 e ivi bibl. prec.

³⁶ Arist. *Pol.* II 1274 b 18 ss. (Pittaco); *Rhet.* II 1402 b 11 (Pittaco); Jambl., v. *Pyth.* 69, 188, 226 (Pitagora); Athen. X 429 B (Mileto); Diog. Laert. I 57 (Solone); I 76 (Pittaco).

delle donne in particolare³⁷ che sono ascritte ai più antichi codici.³⁸

Tutte queste norme trovano il contesto di riferimento più appropriato in quella serie di provvedimenti inibitori con cui le aristocrazie arcaiche in crisi cercarono di far fronte ad ogni possibile alterazione dell'ordine morale, economico e sociale.

Il testo diodoreo stabilisce una connessione tra l'adulterio e l'uscir fuori della città di notte che suscita qualche perplessità, ma che potrebbe diventare più chiara alla luce di un'affermazione di Crisippo secondo cui le prostitute avrebbero osato entrare all'interno delle città solo dopo che uno straordinario rivolgimento aveva fatto cadere il divieto che, precedentemente, le aveva trattenute al di fuori delle mura cittadine.³⁹

Il divieto dell'ἡμέριον ἱσομύθησιν richiama il frammento timaico sulla diffusione dei mantelli milesii nella vicina Sibari.⁴⁰

³⁷ Heraclid., *FHG* II p. 215, IX (Aristide di Ceo); Athen. X 429 A (Massalia); X 440 E (Roma); X 441 A-B (Crotone). Cf. Aelian., *v.h.* II 38. Ad Atene la partecipazione alle Antesterie, le feste in onore di Dioniso nel corso delle quali si svolgeva una gara dei bevitori di vino, era preclusa a tutte le donne, ad eccezione delle etere (Aristoph., *Ach.* 1085 ss.; Athen. X 437 E). Per l'esistenza nella più antica legislazione romana del divieto alle donne di bere vino v. M. DURRY, in «REL», 33, 1955, pp. 108-113; G. PICCALUGA, in «SMSR», 35, 1964, pp. 202-223.

³⁸ Allo stesso Zaleuco è attribuita una legge che stabiliva la condanna a morte per tutti coloro che avessero bevuto vino puro, senza prescrizione medica (Athen. X 429 A; Aelian., *v.h.* II 37).

³⁹ Chrysipp. III p. 196 VON ARNIM = Orig., *contra Celsum* IV 63 vol. I p. 334, 15 Kö. Cf. H. HERTER, art. cit., p. 372.

⁴⁰ Tim., *FGH* III B 566 F 50 = Athen. XII 519 B: Ps. Arist., *de mir. auscult.* 96; Athen. XII 541 A. Sul mantello di Alkisthenes v. J. HEURGON, in *Mél. Michalowski* (Warszawa, 1966), pp. 445-450. Per il dibattito sulla presunta esistenza di rapporti privilegiati tra Sibari e Mileto v. M. GRAS, in *Magna Grecia. Lo sviluppo politico, sociale ed economico* (Milano, 1987), pp. 213-216 con la bibl. a p. 301. Per l'ipotesi della produzione a Sibari di lane di tipo milesio e della connessione di questa produzione con la notizia di Filarco sull'esenzione da dazi dell'attività di importazione e lavorazione della porpora, v. G. DE SENSI SESTITO, in *Storia della Calabria antica*, I, p. 241 s.

Una diversa formulazione della legge attribuita a Zaleuco è riportata dalla Suida.⁴¹ In essa l'imposizione della veste bianca che sappiamo ampiamente diffusa nella legislazione sulle cerimonie sacre e funebri,⁴² sostituisce il divieto alle donne libere di indossare, fuori delle pareti domestiche, le vesti colorate che diventano prerogativa esclusiva delle non libere: προϊούσας ἐπ' ἀγορᾶς τὰς γυναῖκας, τὴν μὲν ἐλευθέραν λευχεῖμονα μετὰ οἰκείων παιδίσκην μίαν ἔχουσιν, τὰς δὲ ἄλλας ἐν ἀνθινοῖς.

Per quanto riguarda gli ornamenti e le vesti di cui la legge siracusana vieta l'uso, appare significativo che essi trovino riscontro tra i prodotti di lusso, citati nei racconti sulla *tryphé*, nella vita pubblica e privata, di popolazioni indigene e città coloniali del Mediterraneo occidentale che sono riportati nello stesso libro dei *Deipnosophistae*.

Citando Timeo,⁴³ Ateneo ricorda i mantelli di lana milesia indossati dai Sibariti (ἡμέτια Μιλησίων ἐρίων πεποιημένα) e i mantelli color zafferano (κροκωτοί) che i loro cavalieri portavano sopra le corazze,⁴⁴ le vesti di porpora (ἀλουργίδες), la corona d'oro ed i calzari bianchi, indossati dall'arconte dei

⁴¹ *Suid.* s.v. Ζάλευκος. Che si tratti di una legge e non di un'usanza appare evidente dal contesto che riporta i *nómoi* di Zaleuco, Πυθαγόρειος φιλόσοφος καὶ νομοθέτης (v. *supra*, n. 21).

⁴² Per l'importanza delle vesti bianche nelle cerimonie di culto, v. F. SOKOLOWSKI, *Lois sacrées de l'Asie Mineure* (Paris, 1955), nr. 11,2 (Pergamo); nr. 14, 9 (Pergamo); nr. 35,5 (Priene); nr. 69,8 (Stratonicea); Id., *Lois sacrées des cités grecques, Suppl.*, (Paris, 1962), nr. 59, 14 (Delo); Id., *Lois sacrées des cités grecques*, Paris 1969, nr. 65, 16 (Andania); nr. 163, 12 (Cos). Per la stessa imposizione nelle cerimonie funebri, v. Id., *Lois sacrées de l'Asie mineure*, nr. 16,9 (Gambreion); Id., *Lois sacrées des cités grecques*, (Paris, 1969), nr. 97 A, 2 s. (Ceos). Cf. H. MILLS, art. cit., p. 258 ss.; Ph. CULHAM, art. cit., p. 236, e n. 6.

⁴³ Sul motivo della *tryphé* nell'opera di Timeo v. G. DE SENSI SESTITO, in «Critica Storica», 1988, p. 405 ss. e ivi bibl. prec.

⁴⁴ Athen., XII 519 B = Tim., *FGH* III B F 50. Sul lusso dei Sibariti v. pure Herod., VI 127; Arist., *Eth. Eud.* 1216 a 16; Ps. Arist., *de mir. auscult.* 96; Diod., VIII 18-20; Aelian., *v.h.* IX 24; XII 24; Athen., I 34 C; VI 273 B-C; XII 511 C; 518 D-F; 541 A-C.

Crotoniati,⁴⁵ e ancora gli ἀνθίνοι χιτῶνες e le μίτραι πολυτελεῖς dei Siriti.⁴⁶

Attingendo a Clearco, Ateneo connota la *tryphé* dei Tarentini nel vestiario con l'uso diffuso della *παρυφή διαφανής* che al tempo della sua fonte era considerata uno *status symbol* tipicamente femminile.⁴⁷ Iperoco⁴⁸ è la fonte di Ateneo per il passo sugli ornamenti d'oro e sulle vesti a fiori dei Cumani.⁴⁹

Vengono ricordati inoltre, nello stesso contesto, senza precisare la fonte, le vesti di porpora ed i fermagli d'oro, portati dai giovani sibariti che non avevano ancora raggiunto l'età dell'efebia,⁵⁰ le στολαὶ ἀνθίναί degli Iapigi,⁵¹ le στολαὶ ποικίλαι ed i χιτῶνες ποδήρες degli Iberi e dei Massalioti.⁵²

C'è dunque in questo gruppo di racconti che sono databili approssimativamente tra il secondo quarto del VI ed i primissimi decenni del V s. a.C., una certa omogeneità degli oggetti simbolo di *tryphé* che è il prodotto della relativa uniformità del clima culturale, politico e sociale delle città magno-greche, rette da governi aristocratici, in una fase di vivace dinamismo

⁴⁵ Athen., XII 523 A = Tim., FGH III B 566 F 44. Cf. Just. XX 4,11; JAMBL. v. Pyth. 56.

⁴⁶ Athen., XII 523 C-D = Tim., FGH III B 566 F 51; Arist., fr. 584 ROSE. Il *terminus ante quem* di questa notizia è verosimilmente la distruzione di Siris che dovrebbe essere di poco posteriore al 575 a.C. (cf. M. LOMBARDI, in «PdP», XXXVI, 1981, pp. 193-218; G. DE SENSI SESTITO, in *Storia della Calabria antica*, I, p. 244).

⁴⁷ Athen., XII 522 D = Clearch., FGH II, p. 306,9. Sulla derivazione da Antioco delle notizie sulla *tryphé* tarentina, v. G. NENCI, in «ASPN», s. III, VI, 1976, pp. 722-728; Id., in «ASPN», s. III, XIX, 1989, pp. 893-899.

⁴⁸ Per la datazione di Iperoco al III s. a.C., v. U. COZZOLI, *Aristodemo Malaco*, in *Miscellanea Greca e Romana*, I (Roma, 1965), p. 6 s.

⁴⁹ Athen. XII 528 D-E = Hyperoch., FGH III B 576 F 1. Sul lusso dei Cumani v. pure Dion. Hal., VII 9,4; Plut., *mul. virt.* 26, 261 F-262 A (cf. U. COZZOLI, in *Tra Atene e Roma*, cit., p. 141, n. 40).

⁵⁰ Athen., XII 518 E. Sulla possibilità di un'attribuzione di questa notizia a Timeo, v. U. COZZOLI, art. cit., p. 142, n. 40.

⁵¹ Athen., XII 523 A. Cf. G. NENCI, in «ASPN», s. III, XIX, 1989, pp. 893-899.

⁵² Athen., XII 523 C-D.

economico, ma attraversate da forti istanze competitive che minacciano di alterare gli equilibri esistenti.

Appare inoltre rilevante per una più sicura datazione della legge e, nello stesso tempo, per una più chiara caratterizzazione del contesto economico e culturale, il fatto che i prodotti di lusso che abbiamo ricordato siano, in parte, prodotti importati.⁵³

Si tratta di oggetti, provenienti, almeno nella fase iniziale, dalla Ionia d'Asia che alla fine dell'età arcaica risultano ampiamente diffusi nel mondo greco.⁵⁴

Essi rimandano a quel processo di trasmissione alla madrepatria e al mondo coloniale dei raffinati prodotti artigianali ed insieme dei modelli di vita che erano distintivi delle aristocrazie ioniche, più aperte alle suggestioni culturali del mondo orientale. Questo processo che aveva avuto inizio con l'attività di scambio, subì una brusca accelerazione dopo la metà del VI s. a.C. con la crescita delle presenze ioniche in Occidente, in seguito alla pressione esercitata dai Persiani sulle *poleis* greche dell'Asia Minore.

Nella narrazione di Ateneo sembra riflettersi quindi quel quadro di diffusione in Magna Grecia del costume ionico che la documentazione archeologica contribuisce a delineare.⁵⁵

C'è pure in questa narrazione una coerente valutazione

⁵³ Sul ruolo della Lidia e della Ionia nella diffusione di costumi aristocratici lussuosi v. C.M. BOWRA, in «CQ», XXXV, 1941, p. 123; S. MAZZARINO, op. cit., *passim*; C. TALAMO, in «PdP», XXVIII, 1973, p. 343 ss.; M. TORELLI, in *Storia e civiltà dei Greci*, II (Milano, 1978), pp. 645 ss.; M. LOMBARDI, art. cit., p. 1077 ss.; C. AMPOLO, in «Opus», III, 1984, p. 473 ss.

⁵⁴ Sull'adozione ad Atene dalla metà circa del VI s. fino alle guerre persiane del costume ionico, v. Herod., V 86 ss.; Thuc., I 6 (cf. A.W. GOMME, *A Historical Commentary on Thucydides*, I, Oxford, 1945, pp. 101-106). Per le attestazioni archeologiche di questa moda, v. H. PAYNE, *Archaic Marble Sculpture from the Acropolis* (London, 1950), pp. 15-42; 55-63; G.M.A. RICHTER, *Korai, Archaic Greek Maidens* (London, 1968), p. 7 ss.; B. SISMONDO RIDGWAY, *The Archaic Style in Greek Sculpture* (Princeton, 1977), p. 90 ss.; M. TORELLI, in *Storia e civiltà dei Greci*, II, p. 675 ss.

⁵⁵ Cf. T.J. DUNBABIN, *The Western Greeks* (Oxford, 1948), pp. 62, 286-299; M. TORELLI, art. cit., pp. 706-714; G. VOZA, in *Storia della Sicilia*, II (Napoli, 1979), pp. 115 ss.; P. ORLANDINI, in *Megale Hellas* (Milano, 1983), pp. 355-403; G. RIZZA - E. DE MIRO, in *Sikanie* (Milano, 1985), pp. 192-209.

della *tryphé* che consente di risalire, attraverso la varietà delle fonti intermedie, alla tradizione storiografica da esse unitariamente presupposta.

La *tryphé* viene trasmessa dall'Oriente all'Occidente, dalla Persia, dove nasce, alla Lidia e da qui ai Greci. Sempre dalla Lidia viene trasmessa agli Etruschi e da questi alle popolazioni indigene dell'Occidente che contagiano i coloni greci. Questo specifico interesse per le popolazioni indigene non sarebbe riconducibile né agli ambienti pitagorici della Magna Grecia cui pure, dal conflitto Sibari-Crotone, non fu estraneo l'interesse per la *tryphé*, né ai moralisti del IV-III s. a.C. che furono le fonti di Ateneo, ma è confluito in essi da Ippi di Reggio e da Antioco di Siracusa.⁵⁶

Si tratta quindi della stessa tradizione che l'esame del frammento di Filarco, con la sua duplice contrapposizione Siracusa-Sibari, Sibari-Crotone, lasciava intravedere.

La legge siracusana, in quanto omogenea agli altri racconti sulla *tryphé* nel mondo coloniale occidentale, sia rispetto al filone storiografico da cui deriva, sia rispetto ai consumi ostentativi che si propone di frenare, sembra riconducibile quindi allo stesso ambito cronologico di tali racconti.

Appare estremamente difficile fissare, all'interno di questo arco di tempo relativamente ampio, una datazione meno approssimativa di questa legge.

Solo ammettendo una precisa connessione cronologica tra l'adozione della normativa antisuntuaria e le attestazioni della moda ionica nella produzione figurativa siceliota si potrebbe fissare un ulteriore *terminus post quem* intorno al 530 a.C.

Il periodo storico che precede la cacciata dei *gamoroi* da Siracusa fu caratterizzato verosimilmente da trasformazioni economiche⁵⁷ che potrebbero aver accelerato i processi di differenziazione all'interno della classe dominante, ma anche diminuito il precedente divario tra questa e settori del *demos*, dediti ad attività commerciali e artigianali.

⁵⁶ G. NENCI, art. cit., p. 1027 ss. Cf. F. PRONTERA, in «Athenaeum», LXIV, 1986, pp. 307-320.

⁵⁷ Cf. T.J. DUNBABIN, op. cit., pp. 62, 243 ss.

Questo dinamismo economico doveva essere percepito come una minaccia alla stabilità politica e sociale da parte dei *gamoroi* che con l'adozione delle leggi suntuarie avrebbero cercato di porre un freno all'acquisizione dei prodotti di lusso che di quel dinamismo non rappresentava l'aspetto più importante, ma il più vistoso.⁵⁸

Queste leggi potrebbero essere state mutate da qualche città della Magna Grecia, come Locri, che, prima di Siracusa, aveva dovuto affrontare i problemi connessi con l'ostentazione suntuaria.⁵⁹

Passiamo ora all'altra legge antisuntuaria dei Siracusani, quella relativa ai funerali.⁶⁰

Diodoro,⁶¹ sotto l'anno 478 a.C., dopo aver accennato alla *eunomia* ed alla *euporia* che la vittoria di *Himera* aveva assicurato a tutti i Sicelioti riporta le disposizioni dettate da Gelone per la sua sepoltura: τῶν δὲ Συρακοσίων τὰς μὲν πολυτελεῖς ἐκφορὰς νόμῳ καταλελυκῶτων καὶ τὰς εἰσθυίας δαπάνας εἰς τοὺς τελευτῶντας γίνεσθαι περιηρηκῶτων, ἐγγεγραμμένων δὲ ἐν τῷ νόμῳ καὶ τῶν παντελῶς ἐνταφίων ἡμεληκῶτων, ὁ βασιλεὺς Γέλων βουλόμενος τὴν τοῦ δήμου σπουδὴν ἐν ἅπασι διαφυλάττειν, τὸν περὶ τῆς ταφῆς νόμον ἐφ' ἑαυτοῦ βέβαιον ἐτήρησεν.

Poiché i Siracusani avevano abolito con una legge i funerali sontuosi, annullato le spese che si era soliti sostenere per i morti, e registrato nella legge anche le tombe del tutto disador-

⁵⁸ Sul significato delle norme antisuntuarie, v. S. MAZZARINO, op. cit., pp. 185-243; D. MUSTI, *L'economia in Grecia* (Roma-Bari, 1981), pp. 55 ss.

⁵⁹ Per l'ipotesi di un'introduzione a Siracusa della legislazione locrese, v. M. GUARDUCCI, in «ASAA», 27-29, 1949-51, pp. 105-107; Ead., in «Kokalos», X-XI, 1964-65, pp. 476-480, 488 (cf. Ead., in «Arch. Class.», 38-40, 1986-1988, p. 20 ss.); C. ROEBUCK, *Stasis in Sicily in the Seventh Century B.C.*, in Φιλίας χάριν, *Misc. Manni* (Roma, 1980), p. 1925 s. Sulla cronologia di Zaleuco v. D. MUSTI, art. cit., pp. 72-85; R. VAN COMPERNOLLE, in «L'antiquité Classique» L, 1981, pp. 758-769. Sull'ipotesi di una confusione in Diodoro (XIII 33-35) tra la figura del demagogo Diocle e quella dell'autore della legislazione arcaica di Siracusa, v. G. DE SANCTIS, in «SIFC», XI, 1903, pp. 433-445.

⁶⁰ Sulla legislazione suntuaria relativa ai funerali v. C. AMPOLO, *Il lusso funerario e la città arcaica*, in «AION», 6, 1984, pp. 71-102.

⁶¹ Diod., XI 38,1-5.

ne, il re Gelone, volendo in tutte le cose conservare la considerazione del *demos*, mantenne salda per se stesso la legge sul seppellimento.

Nel seguito della narrazione si legge che l'ordine di Gelone di rispettare accuratamente la legge fu eseguito da Ierone, suo successore nella *basileia*. Il corpo del tiranno fu sepolto in un terreno della moglie,⁶² chiamato le Nove Torri dalla costruzione di straordinaria potenza che vi sorgeva. Tutto il popolo accompagnò il feretro fino al luogo della sepoltura, vi innalzò una tomba degna di menzione e onorò Gelone con onori eroici. In seguito i Cartaginesi, nel corso di una spedizione contro Siracusa distrussero il monumento⁶³ e Agatocle, per invidia, abbatté le torri.

Gli onori funebri tributati a Gelone non erano in contrasto con la legge della *polis* in quanto decisi dagli stessi Siracusani.⁶⁴

Il testo diodoreo mostra chiaramente l'estraneità di questa legge all'azione politica del tiranno che, rispettando, almeno dove esistevano precise disposizioni legislative, la scelta di sobrie-

⁶² Non sappiamo se la capacità patrimoniale di Damareta dipendesse dalla sua condizione privilegiata o se fosse comune alle donne siracusane. Un altro passo diodoreo (XIX 3,1-2) sembra attestare la capacità ereditaria di un'altra siracusana, la vedova di Damas, che dopo aver ereditato il patrimonio del marito, diventò moglie di Agatocle.

⁶³ Cf. Diod., XIV 63,3.

⁶⁴ La legge contro il lusso dei funerali potrebbe essere rimasta in vigore per lungo tempo. Per tutto il V ed il IV s.a.C. le fonti danno notizia di funerali sontuosi a Siracusa solo per coloro che si erano distinti per l'attività politica o militare a favore della città come Damareta (Diod., XIV 63,3), Diocle (Diod., XIII 35,1-2), Dionisio I (Philist., FGH 556 F 40; Diod., XV 74,5), i mercenari di Dionisio II (Diod., XVI 13,1), Timoleonte (Diod., XVI 90,1; XIX 6,4; Plut., *Tim.* 39,2-6). La diversità siracusana appare evidente dal confronto con Agrigento dove furono ricordati con ricchi monumenti funerari non solo i tiranni come Terone (Diod., XI 53,2; XIII 86,1-2), ma poeti famosi come Simonide (Call., *Ait.* III fr 64 Pfeiffer), medici eccellenti come Acrone (Diog. Laert. VIII 65), persone comuni e perfino animali, in particolare cavalli da corsa e uccellini allevati in casa (Diod. XIII 82,6; Plin. *n.b.* VIII 155; Solin. 45,11. Cf. G. FIORENTINI, in *Veder greco. Le necropoli di Agrigento*, Roma, 1988, p. 41 ss.).

tà dei Siracusani, dava un'ulteriore prova della sua straordinaria sensibilità politica.

Il primo *terminus ante quem* per la legge sui funerali è dunque l'anno della presa del potere a Siracusa da parte del Dinomenide (485 a.C.).⁶⁵

Il rispetto della tradizione legislativa siracusana che aveva messo al bando i simboli più evidenti del privilegio, appare altresì in perfetta sintonia con l'ipotesi di una collocazione intermedia, tra aristocrazia e democrazia, della tirannide di Gelone.

Il Dinomenide che, senza incontrare alcuna resistenza, aveva riportato a Siracusa i *gamoroi* in esilio a Casmene, in seguito alla rivolta del *demos* e dei cilliri, si sarebbe astenuto da ogni ritorsione nei confronti dei ribelli, convinto della necessità del consenso di tutte le forze sociali per il mantenimento del potere.⁶⁶

Questo particolare ruolo della tirannide siracusana potrebbe costituire anche la chiave di lettura dell'assenza, già sottolineata dal Lepore,⁶⁷ di qualsiasi accenno a stratificazioni sociali nel racconto diodoreo sull'età di Gelone e Ierone.

I termini usati da Diodoro per indicare, in questo periodo la cittadinanza siracusana sono Συρακόσιοι,⁶⁸ πολῖται,⁶⁹ ὄχλος,⁷⁰ δῆμος.⁷¹ Nell'ambito di una compagine civica apparentemente omogenea l'unico tipo di differenziazione che sembra mantenere la sua validità è quello connesso all'attività militare.⁷²

⁶⁵ Per questa datazione v. T.J. DUNBABIN, op. cit., pp. 410 ss., 432 ss.; G. DE SANCTIS, op. cit., p. 114 ss.

⁶⁶ G. BRUNO SUNSERI, *Aristocrazia e democrazia nella politica di Gelone*, in Φιλίας χάριν, *Misc. Manni* (Roma, 1980), pp. 293-308. Cf. F. SARTORI, in «Kokalos», XXVI-XXVII, 1980-81, p. 270 s.; D. MUSTI, in «Kokalos», XXX-XXXI, 1984-85, pp. 345-347.

⁶⁷ E. LEPORE, *Classi e ordini in Magna Grecia*, in *Recherches sur les structures sociales dans l'antiquité classique* (Caen, 25-26 avril 1969; ed. Paris, 1970), pp. 43-62 e in part. p. 48 ss.

⁶⁸ Diod., XI 23,3; 26,5; 38,2.

⁶⁹ Diod., XI 23,3; 25,5.

⁷⁰ Diod., XI 26,6; 38,4.

⁷¹ Diod., XI 38,5. Cf. Polyæn. I 27,1; Aelian., *v.b.* XIII 3.

⁷² Diod., XI 25,1.

Solo dopo la morte di Ierone e la presa del potere da parte di Trasibulo, resosi responsabile dell'uccisione e dell'esilio di molti cittadini, i Siracusani προσησάμενοι τοὺς ἡγεσμένους si volsero all'abbattimento della tirannide.⁷³ Gli ἡγεμόνες della *stasis* contro Trasibulo che ricordano la classe dirigente dell'età di Ippocrate (οἱ προεστῶται τῶν ἐν Συρακούσαις πραγμάτων),⁷⁴ avrebbero fatto leva sui contrasti sorti nell'ambito della stessa famiglia dei Dinomenidi,⁷⁵ ricevendo l'appoggio degli οἰκεῖοι συστάσαντες e dei loro alleati (οἱ συστάντες αὐτῶν), citati da Aristotele in un passo sulle tirannidi distrutte per cause interne.⁷⁶

I funerali sontuosi che potevano accrescere il prestigio delle famiglie più importanti ed insieme spingere all'emulazione più larghi strati sociali rischiavano di introdurre elementi di conflitto all'interno della comunità.⁷⁷

Certo Gelone aveva fatto una scelta 'aristocratica', sia riportando in patria i *gamoroi*, sia accogliendo a Siracusa i *pacheis* di Megara ed i loro omologhi di Euboia,⁷⁸ ma per il consolidamento del suo potere doveva apparire più utile la riduzione ad un livello medio, più vicino a quello di settori del *demos*, del tenore di vita di quelle oligarchie che erano comunque debitorici nei confronti del tiranno del ritorno in patria o della salvezza dalla schiavitù.

Da questo presunto appiattimento del tenore di vita della classe più elevata doveva emergere, almeno nelle manifestazioni pubbliche per cui non esisteva una precisa normativa antisuntuaria, l'ostentazione del lusso da parte del tiranno alla ricerca, attraverso una politica di prestigio, di una sanzione internazionale del potere conquistato, e della sua corte, divenuta meta degli uomini di cultura più rappresentativi del tempo.

⁷³ Diod., XI 67,6.

⁷⁴ Diod., X 28,2. Cf. E. LEPORE, art. cit., p. 48.

⁷⁵ Tim., FGH III B 566 F 93 b. Cf. G. BRUNO SUNSERI, *Lotte intestine e politica matrimoniale dei Dinomenidi*, in «Kokalos», XXXIII, 1987, pp. 52-62.

⁷⁶ Arist. Pol. V 1312 b 11-15.

⁷⁷ Cf. C. AMPOLO, in «AION», 6 1984, p. 95 ss.

⁷⁸ Herod. VII 156. Cf. da ultimo D. MUSTI, in *Lo stile severo in Sicilia* (Palermo, 1990), p. 11.

Abbiamo detto che il primo *terminus ante quem* per la legge sul lusso funerario è la presa del potere a Siracusa da parte di Gelone, ma un ulteriore *terminus ante quem* potrebbe essere la cacciata dei *gamoroi* dalla città.⁷⁹ Ad essa fece seguito un governo democratico che, come ricorda Aristotele,⁸⁰ si trovò presto in grandi difficoltà a causa del disordine e dell'anarchia. L'attribuzione a questa effimera esperienza democratica di una normativa antisuntuaria non sembra trovare alcuna persuasiva giustificazione.

La legge sul lusso funerario deve essere attribuita quindi, come quella sul lusso delle vesti, al periodo in cui Siracusa fu governata dai *gamoroi*. Ma, mentre per la legge sul lusso delle vesti si può ipotizzare una datazione agli ultimissimi decenni del VI s., non abbiamo elementi validi per ancorare allo stesso ambito cronologico la legge sui funerali che potrebbe anche collocarsi ad un livello cronologico più elevato.

Solo il riesame della documentazione archeologica delle necropoli arcaiche di Siracusa potrebbe dare qualche nuovo contributo alla soluzione del problema.⁸¹

Scelte moderate potrebbero essersi imposte in altri momenti difficili del dominio dei *gamoroi*. Questa prima fase della storia siracusana non ha avuto necessariamente quel carattere di continuità politica che è stato ipotizzato da molti storici moderni.⁸²

Alla tesi della continuità del regime dei *gamoroi*, i discendenti dei primi coloni che avrebbero tenuto saldamente il potere per quasi due secoli, si oppone una ricostruzione più articolata e conflittuale della realtà politica e sociale di Siracusa arcaica che ipotizza alla metà del VII s., al tempo dell'esilio dei My-

⁷⁹ Per la datazione di questo avvenimento intorno al 492/1 a.C. v. G. MADDOLI, *Il VI e il V secolo a.C.*, in *Storia della Sicilia* (Napoli, 1979), p. 33 s.

⁸⁰ Arist., Pol. V 1302 b 32-34.

⁸¹ La maggiore sobrietà delle tombe siracusane del VI s.a.C. rispetto a quelle di altre città siceliote è stata attribuita dall'Orsi al più austero dorismo dei Siracusani (P. ORSI, in «NSA», 1892, p. 450; «NSA», 1895, p. 114 s. Cf. T.J. DUNBABIN, op. cit., p. 61).

⁸² D. ASHERI, in *Storia della Sicilia*, I (Napoli, 1979), p. 120 s.

letidai, la sostituzione del governo aristocratico con una oligarchia moderata.⁸³

La legge sul lusso funerario potrebbe essere una risposta alle esigenze di tutela dei diritti acquisiti di questa oligarchia moderata che, esaurita con la fondazione di Camarina, all'inizio del VI s., la fase espansionistica, non riesce più a dare soluzioni esterne alle tensioni che potevano ricrearsi al suo interno e nei rapporti con gli esclusi dalla proprietà della terra.

Potrebbe trovar posto in questo periodo anche qualche tentativo di instaurazione della tirannide.

Un indizio, seppure assai labile, della conflittualità presente nella società siracusana del VI s. ci è fornito dal frammento diodoreo⁸⁴ sulla punizione inflitta ad Agatocle, colpevole, secondo il giudizio dei gamoroi, di aver utilizzato una parte del materiale destinato all'*Athenaion* arcaico,⁸⁵ per costruirsi una dimora lussuosa. Il ruolo di *epistates* alla costruzione del tempio del siracusano ricorda quello di Falaride e Terone che, incaricati rispettivamente della costruzione dei templi di Zeus *Polieus* e di Atena ad Agrigento, sfruttarono le grandi risorse pubbliche di cui potevano disporre per la conquista del potere.⁸⁶

ANTONIETTA BRUGNONE

⁸³ S. CALDERONE, in *Insedimenti coloniali greci in Sicilia nell'VIII e VII sec. a.C.*, Atti della 2ª Riunione scientifica della Scuola di perfezionamento in archeologia classica dell'Università di Catania, «CASA», 17, 1978, pp. 11-20, in part. p. 18 ss.; C. ROEBUCK, art. cit., pp. 1923-1927. Cf. D. MUSTI, in «Kokalos», 1984-85, p. 342 s.

⁸⁴ Diod., VIII 11.

⁸⁵ L'*Athenaion* arcaico dell'isola di Ortigia è stato datato dall'Orsi (in «MAL», XXV, 1919, cc. 734-738) al VI sec. avanzato. Una datazione all'inizio del VI sec. a.C. è stata proposta dal DUNBABIN (op. cit., pp. 58, 60 ss.).

⁸⁶ Cf. T.J. DUNBABIN, op. cit., pp. 58, 315, 413; M. GUARDUCCI, in *Saggi in onore di G. De Angelis d'Ossat*, «Quaderni dell'Istituto di Storia dell'Architettura», n.s., fasc. 1-10, 1983-87, pp. 43-45.